



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° : **761** DEL **10 LUG. 2015**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione Regolamento sul controllo e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni nell'Azienda USL di Viterbo.

FABBRI FURIO **RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**
 Delibera n° 222/2014
 Dott. Paolo Pezzato

Parere del Direttore Amministrativo : **Drssa Daniela Donetti**
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
 (con motivazioni allegate al presente atto)
 Firma Data **10 LUG. 2015**

Parere del Direttore Sanitario : **Dr. Antonio Bray**
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
 (con motivazioni allegate al presente atto)
 Firma Data **10 LUG. 2015**

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa : **AUSL VITERBO**
IL DIRETTORE P.F.
ECONOMIA E FINANZE
 Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : **Firma: ssa Annunziata Maddoni**
 Data _____

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento : **Il Dirigente Amm.VO**
Dott. Paolo Pezzato
 Data **7 LUG. 2015** Firma _____
 Il Dirigente : **IL DIRETTORE**
U. O. C. Affari Generali
 Data **7 LUG. 2015** Firma **(Dr.ssa Francesca Gubloti)**

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti []

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione Regolamento sul controllo e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni nell'Azienda U.S.L. Viterbo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE:

- Legge 7 agosto 1990 n° 241;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- gli artt. 71 e 72 del citato D.P.R. che disciplinano le modalità ed i controlli e gli articoli dal 73 al 76 che dispongono le sanzioni;
- il "Regolamento di attuazione aziendale della L. 241/1990", approvato con atto deliberativo C.S. n° 695 el 25/06/2015;
- Legge 11 febbraio 2005, n°15/2005: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- D.Lgs. 30/06/2003 n° 196/2003 (T.U. Privacy);
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione";
- l'art 15 della legge 12 novembre 2011, n° 183 che introduce nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n° 445/2000;
- Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 14 del 22/12/2011;
- Legge 6 novembre 2012, n° 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- la precedente deliberazione D.G. n° 339 del 27/03/2012 che approvava il Regolamento per il controllo delle autocertificazioni;
- la nota circolare della Direzione Amministrativa n° 7115 del 21/04/2015: "Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive";
- Atto Aziendale ASL Viterbo ex delibera C.S. n° 221 del 26/02/2015 approvata con D.C.A. n° U00115 del 20/03/2015.

RITENUTO al fine di assicurare la massima efficienza dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti o benefici, di disciplinare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate agli vari Uffici dell'AUSL di Viterbo, nonché quelli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori ed esercenti pubblici sui dati ed



informazioni contenute nelle proprie banche dati, apportando delle integrazioni al precedente Regolamento;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 20/1994 e ss.mm. e ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, 1° comma, della Legge n° 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005"

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario


DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:


- **la presa d'atto e contestuale approvazione** del Regolamento sul controllo e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni che, allegato alla presente, ne viene a costituire parte integrante e sostanziale;
- **di dare incarico** ai Dirigenti/Responsabili delle UU.OO. aziendali di applicare il presente Regolamento all'interno dell'area di competenza individuando apposito Ufficio con il compito di gestire, verificare e garantire la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dall'art. 31 L.R. Lazio n° 45/96.


Il Direttore Amministrativo
D.ssa Daniela Donetti



Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Macchitella



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Bray



Regolamento sul controllo e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni nell'Azienda U.S.L. di VITERBO

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Autocertificazioni

Art. 3 – Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

Art. 4 – Tipologia dei controlli

Art. 5 – Modalità dei controlli

Art. 6 - Termini per l’effettuazione dei controlli

Art. 7 – Titolarità dell’attività di controllo

Art. 8 – Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli a campione

Art. 9 – Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di fondato dubbio

Art. 10 – Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Art. 11 – Controlli effettuati dall’Amministrazione per conto di altre PP.AA.

Art. 12 – Responsabilità

Art. 13 – Sanzioni

Art. 14 – Relazione annuale sull’esito dei controlli

Art. 15 - Esecutività

Regolamento sul controllo e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni nell'Azienda U.S.L. di VITERBO

ART. 1 OGGETTO

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183, vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Azienda USL di Viterbo, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
2. I controlli effettuati dalle Unità Operative dell'Azienda sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
3. Le Unità Operative dell'Amministrazione che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

ART. 2 AUTOCERTIFICAZIONI

1. Per autocertificazioni si intendono:
 - a. certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);
 - b. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
 - c. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio.
2. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
3. L'azienda deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati dell'Azienda e le altre pubbliche amministrazioni nonché i gestori o esercenti pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
4. L'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1°, D.P.R. n° 445/2000, per i procedimenti di propria competenza, quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive. In particolare il comma 5 dell'art. 43, prescrive: *"In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza"*.
5. Qualora le dichiarazioni di cui sopra presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità.
6. Gli uffici nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi, le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà comunque essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.
7. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

ART. 3
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

ART. 4
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Le Unità Operative dell'Azienda, sulle autocertificazioni presentate per l'attivazione di procedimenti finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni e servizi, effettuano controlli di tipo preventivo o successivo:

- per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale; esso viene effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;

- per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

2. Le U.O. Aziendali, oltre ai casi sopra descritti, dovranno effettuare controlli ogni volta che sussistono fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

ART. 5
MODALITA' DEI CONTROLLI

1. Le U.O. dell'Amministrazione, qualora i dati non siano già in possesso dei vari uffici possono richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.

2. Le verifiche dirette sono effettuate dalla U.O. procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.

3. Le verifiche indirette sono effettuate quando la U.O. procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

ART. 6
TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa:

a. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo;

b. entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo nel caso di controllo successivo.

ART. 7
TITOLARITA' DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Sono titolari dell'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà i dirigenti/responsabili di ogni singola U.O. dell'Azienda. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

2. I dirigenti/responsabili possono, con proprio provvedimento delegare tale funzione al personale adibito normalmente al disbrigo delle pratiche attinenti alle specifiche materie, oggetto del procedimento in corso che assume la qualità di Responsabile del procedimento.

3. Il funzionario riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel momento in cui riceve le dichiarazioni sostitutive necessarie per attivare le previste procedure amministrative e, in tale veste, è assolutamente necessario che ad ogni istanza o dichiarazione di utente inerente stati, fatti e qualità, il dipendente competente per quel preciso procedimento, si attivi per accertare che le dichiarazioni rese siano di fatto legittimanti il diritto che il dichiarante vuol far valere (si faccia riferimento soprattutto ai requisiti richiesti per ottenere il diritto al rimborso spese, concessioni, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, esenzioni, ecc.) al fine di contrastare eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici dall'Amministrazione.

ART. 8
MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è predeterminata dai Dirigenti di ogni Unità Operativa, in base alla diversa tipologia di procedimenti; essa non può essere inferiore al 10%, e superiore al 20%.

2. La scelta delle pratiche da sottoporre a controllo è effettuata tramite sorteggio a cura del Dirigente della U.O. o suo delegato che diviene responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni e redige verbale delle operazioni relative al sorteggio effettuato.

3. Il controllo può essere effettuato "a tappeto" quando il numero delle dichiarazioni presentate non sia tale da allungare la tempistica procedimentale. In particolare dovrà essere effettuato il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario del provvedimento favorevole finale.

ART. 9
MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 8, i controlli verranno effettuati ogni qual volta vi sia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

3. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

ART. 10
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione, il Dirigente della U.O. è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

2. Nell'inoltare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato

espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale

3. Quando si tratti di controllo preventivo, si provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'amministrazione, si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false certificazioni. Il Dirigente, conseguentemente, deve sospendere tutti gli eventuali benefici scaturiti dalla falsa dichiarazione e provvedere, una volta accertata la mendace attestazione, ad attivare tutte le procedure amministrative volte ad ottenere il recupero, anche coattivo delle somme o dei benefici ricavati.

ART. 11

CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Le U.O. dell'Azienda possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i criteri indicati nel presente regolamento.
2. Quando all'Amministrazione sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Responsabile del servizio competente può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.
3. Lo stesso Responsabile di Servizio dovrà in ogni caso trasmettere all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta, con l'indicazione dell'esito della verifica.

ART.12

RESPONSABILITA'

1. Ai sensi dell'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile a norma dell'art. 489 del Codice penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di terzi.
2. Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità giudiziaria è punibile ai sensi dell'art.261 del Codice penale.

ART.13

SANZIONI

1. Nel caso in cui il controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, il dirigente/ responsabile del servizio provvede ad inoltrare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, con l'indicazione della *notitia criminis* e delle generalità del presunto autore dell'illecito penale, allegando copia autenticata della dichiarazione su cui risultino evidenziati gli elementi di falsità.
2. Il Dirigente deve anche adottare il provvedimento di decadenza o sospensione dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere o comunicare all'interessato l'esclusione dal provvedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel suo corso.
3. qualora a seguito della presentazione della dichiarazione mendace sia stato concesso un beneficio economico, il dirigente del servizio deve attivare le opportune procedure amministrative per ottenere il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente

riscosse dal dichiarante e porre in essere gli eventuali atti che si dovessero rendere necessari in sede di autotutela.

4. costituisce, inoltre, violazione dei doveri d'ufficio, sanzionabili disciplinarmente:
 - a) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive;
 - b) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l'obbligo, ai sensi dell'art.43 del DPR 445/2000, di accettare la dichiarazione sostitutiva.
 - c) Il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, fatti e qualità personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento o d'identità;
 - d) La mancata risposta, entro 30 giorni dal suo ricevimento, alla richiesta di verifica da parte di enti terzi.

ART. 14

RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

1. I Direttori delle U.O. predisporranno annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati dai Settori di riferimento, da trasmettere al Direttore Generale non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
 - a. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via preventiva;
 - b. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
 - c. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
 - d. numero dei controlli effettuati a campione;
 - e. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
 - f. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

ART. 15

ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo e non comporta soluzione di continuità con il precedente in quanto contenente soltanto alcune integrazioni che, comunque, non ne mutano i contenuti normativi.

761

10 LUG. 2015

DELIBERAZIONE N° del
composta di n.4.... pagine , frontespizio compresi e retro, e di n.7.... allegati

Publicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il :
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

10 LUG. 2015

Viterbo, li10 LUG. 2015

L' INCARICATO OO. CC. UFFICIO
DELIBERE

Trasmessa al Collegio Sindacale il :

10 LUG. 2015

Viterbo, li10 LUG. 2015

L' INCARICATO OO. CC. UFFICIO
DELIBERE

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il :

10 LUG. 2015

Viterbo, li10 LUG. 2015

L' INCARICATO OO. CC. UFFICIO
DELIBERE

Viterbo, li10 LUG. 2015

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI

Drssa Francesca Gubiotti